

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)965

Vol. 1968/0161

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 965 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1968

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTA' DI STABILIMENTO
E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLE MODALITA' DELLE MISURE TRANSITORIE NEL
SETTORE DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA DISTRIBUZIONE
E ALL'UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE DEI PRODOTTI TOSSICI

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

PROPOSTA DI RELAZIONE

1. Fondamento delle proposte

a) Proposta di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività di distribuzione dei prodotti tossici

I Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, adottati dal Consiglio il 18 dicembre 1961 (1), prevedevano l'abolizione delle restrizioni alle attività commerciali entro il 31 dicembre 1963 per il commercio all'ingrosso ed entro il 31 dicembre 1965 per il commercio al minuto. A tal fine, il Consiglio ha adottato il 25 febbraio 1964 - con lieve ritardo - le direttive 64/223 e 64/224 riguardanti il commercio all'ingrosso e gli intermediari del commercio (2); il 5 ottobre 1968, esso ha adottato una direttiva concernente il commercio al minuto (direttive 68/363 e 68/364) (3).

Queste direttive escludono formalmente dal loro campo d'applicazione il commercio dei prodotti tossici, in quanto "per tale attività sono sorti problemi particolari relativi alla protezione della salute pubblica, tenendo conto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore negli Stati membri (4)".

Era quindi necessario prevedere la soppressione delle restrizioni imposte a tali attività per mezzo di una proposta di direttiva specifica.

(1) G.U. n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 36 e 33.

(2) G.U. n. 56 del 4 aprile 1964, pag. 863 e 869.

(4) 3° Considerando della summenzionata direttiva 64/223.

(3) G.U. n. L 260 del 22 ottobre 1968.

b) Proposta di direttiva relativa alle modalità delle misure transitorie

In tutti gli Stati membri, la distribuzione e l'utilizzazione di prodotti tossici sono disciplinate da disposizioni rigorose concernenti i requisiti di capacità professionale o le condizioni in cui devono aver luogo la vendita o l'impiego di detti prodotti. E' apparso perciò indispensabile alla Commissione proporre misure transitorie diverse da quelle previste nella direttiva 64/222 del 25 febbraio 1964 (1). Secondo la concezione seguita sino ad oggi sia dalla Commissione che dal Consiglio, solo l'istituzione di misure transitorie consente di pervenire rapidamente, e quindi efficacemente, ad un reciproco riconoscimento parziale dei titoli professionali o, quanto meno, permette di stabilire un'equivalenza pratica tra il precedente esercizio di un'attività in un paese in cui tale esercizio non è regolamentato e le esigenze di un paese dotato di una normativa specifica, al riguardo. La seconda proposta di direttiva contiene pertanto un'innovazione rispetto alle direttive concernenti l'esercizio del commercio in genere, prevedendo misure più rigorose ma riconoscendo a titolo provvisorio, taluni diplomi del paese di provenienza.

Ciascuna di queste due proposte è strutturata, per quanto la riguarda, secondo lo schema abituale in materia di stabilimento e servizi. Occorre tuttavia fornire qualche precisazione sul loro campo d'applicazione materiale - precisare cioè che cosa s'intende per prodotto tossico - e inoltre, presentare le misure transitorie.

2. I prodotti tossici

Per delimitare il campo d'applicazione materiale delle proposte di direttiva di cui trattasi, la Commissione si è vista nella necessità di precisare ciò che deve intendersi per prodotto tossico. A tal fine non si è giudicato opportuno adottare una definizione comunitaria, né richiamarsi direttamente alla definizione contenuta nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio del

.../...

(1) G.U. n. 56 del 4 aprile 1964, pag. 857.

27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Si è infatti ritenuto più appropriato prendere in considerazione non già il concetto di tossicità, bensì gli imperativi inerenti al diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi, il quale impone di occuparsi esclusivamente dei regimi giuridici speciali che gli Stati membri hanno istituito in materia commerciale secondo le rispettive esigenze, tenendo conto nel contempo che alcuni prodotti sono da essi considerati tossici. Le proposte allegate si prefiggono di disciplinare precisamente questi regimi speciali, nella misura in cui la loro instaurazione ostacola lo stabilimento dei cittadini degli altri Stati membri e la prestazione di servizi imponendo loro altri obblighi.

Tali proposte si fondano quindi sulle definizioni nazionali che, nei singoli Stati membri, servono di base ai regimi speciali concernenti il commercio dei prodotti in parola (articolo 2 della prima proposta e articolo 1 della seconda).

Si noterà inoltre che la materia non trattata dalle direttive attinenti al commercio è regolamentata solo in parte dalle accluse proposte, le quali riguardano unicamente i prodotti considerati tossici, e non, ad esempio, gli agenti patogeni o le sostanze ionizzanti. Le attività inerenti a codesti prodotti sono state escluse, poichè in almeno uno degli Stati membri il loro esercizio è soggetto, per motivi igienico-sanitari, a misure speciali estremamente rigorose. Infine, le proposte di cui trattasi non concernono i medicinali.

3. Le misure transitorie (commercio e utilizzazione professionale)

Contrariamente a quella riguardante la soppressione delle restrizioni, la proposta concernente le misure transitorie si applica non soltanto al commercio dei prodotti tossici, ma anche alla loro utilizzazione professionale.

.../...

Dai lavori preparatori è infatti risultato che esistono regimi particolari, giustificati dalla tutela della salute pubblica, tanto per l'esercizio del commercio dei prodotti tossici quanto per la loro utilizzazione professionale. Nella maggior parte dei casi, d'altronde, gli stessi testi riguardano sia le condizioni del commercio come quelle dell'utilizzazione professionale. Inoltre, se alla prima proposta di direttiva concernente la soppressione delle restrizioni nel commercio si è dovuto abbinare una proposta riguardante specificamente le misure transitorie, altre direttive - in particolare la direttiva 65/1 sulle attività annesse dell'agricoltura - prevedono già l'abolizione delle restrizioni per attività che possono comportare l'utilizzazione e la manipolazione professionale di prodotti tossici. Infine, alcuni progetti e proposte attualmente in preparazione contemplano, in determinati casi, l'eliminazione delle restrizioni per attività che possono comportare anch'esse l'utilizzazione professionale di certi prodotti tossici. Questa serie di considerazioni ha indotto la Commissione ad elaborare una sola proposta di misure transitorie per tutti i casi summenzionati.

4. Le misure transitorie: loro impostazione

Il fatto che le legislazioni concernenti le attività di distribuzione e di utilizzazione giustifichino la loro severità con considerazioni di tutela della salute pubblica induce a conferire alle misure transitorie un carattere più restrittivo che per il commercio in genere. E' opportuno quindi che il riconoscimento del diritto di stabilimento e di prestazione di servizi non consenta né di eludere le legislazioni nazionali (articolo 4), né di riconoscere ai cittadini degli altri Stati membri maggiori facilitazioni che ai nazionali, ma, inversamente, non sia impossibile ai cittadini dei paesi privi di una regolamentazione nel settore in oggetto di esercitare la loro attività in uno Stato dotato di siffatta regolamentazione.

A quanto pare, l'equilibrio cui è pervenuta la Commissione rispetta pienamente tali principi (articolo 2).

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LIBERTA' DI STABILIMENTO
E DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI NEL SETTORE DELLE
ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TOSSICI

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, ed in particolare il titolo IV, A e C (1);

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ed in particolare il titolo V C (2);

Vista la direttiva 64/223 del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso (3);

Vista la direttiva 68/363 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio al minuto (4);

Vista la direttiva 64/224 del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato (5);

.../...

(1) G.U. n. 2 del 15.1.1962, pag. 36.

(2) G.U. n. 2 del 15.1.1962, pag. 32.

(3) G.U. n. 56 del 4.4.1964, pag. 863.

(4) G.U. n. L 260 del 22.10.1968, pag. 1.

(5) G.U. n. 56 del 4.4.1964, pag. 869.

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato economico e sociale;

Considerando che i Programmi generali prevedono la soppressione, entro la fine del secondo anno della seconda tappa, di qualsiasi trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio all'ingrosso ed in quello degli intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Considerando che i Programmi generali prevedono la soppressione, al termine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio e entro la fine della seconda tappa di qualsiasi trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi nel settore del commercio al minuto;

Considerando che le direttive 64/223, 64/224 e 68/363 del Consiglio, relative all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio e del commercio al minuto, non si applicano alle attività inerenti alla distribuzione dei prodotti tossici, poiché per tali attività sussistono problemi particolari in ordine alla tutela della sanità pubblica, tenuto conto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore negli Stati membri;

Considerando che codesti problemi particolari sono stati sottoposti ad approfondito esame e che è apparso opportuno avviare all'esclusione prevista dalle direttive 64/223, 64/224 e 68/363 per le attività di distribuzione dei prodotti tossici; che occorre inoltre dare una definizione di tali prodotti;

Considerando che, conformemente alle disposizioni del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni alla facoltà d'iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere abolite, qualora le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio

di tale facoltà;

Considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di quest'ultimo è disciplinato dalle disposizioni prese in virtù degli articoli 48 e 49 del Trattato;

Considerando che sono state o verranno adottate le direttive particolari applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti le disposizioni in materia di trasferimento e di soggiorno dei beneficiari, nonché, se necessario, talune direttive per il coordinamento delle garanzie richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;

Considerando, inoltre, che in taluni Stati membri la distribuzione di prodotti tossici è disciplinata da norme riguardanti l'accesso alla professione e che altri paesi della Comunità metteranno eventualmente in vigore regolamentazioni analoghe; che è pertanto opportuno definire alcune misure transitorie per agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso al commercio dei prodotti tossici e l'esercizio delle relative attività, e che tali misure debbono formare oggetto di una direttiva distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei Programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti Programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 3 e il loro esercizio.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per prodotti tossici tutte le sostanze e preparazioni che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possano provocare disturbi gravi, acuti o cronici o addirittura il decesso, e siano state escluse dal campo d'applicazione delle direttive del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dal momento che la loro distribuzione e utilizzazione professionale sono sottoposte, dallo Stato membro ospitante, a un regime speciale che preveda particolari precauzioni in considerazione dei pericoli che esse possono presentare sia per l'uomo, sia per le specie animali o vegetali.

2. Ai sensi della presente direttiva, i prodotti tossici sopra specificati non comprendono né i medicinali definiti dalla direttiva del Consiglio 65/65 del 26 gennaio 1965 (1), né le preparazioni ionizzanti, né gli agenti patogeni.

3. Negli Stati membri, sono attualmente sottoposte a regime speciale le seguenti categorie di prodotti:

.../...

(1) G.U. n. 22 del 9.2.1965, pag. 369, modif. 28.7.1966.
G.U. n.144 del 5.8.1966, pag. 2658/66.

.../...

- nella R.F. di Germania: le sostanze e preparazioni tossiche classificate dalle legislazioni dei Länder in materia di commercio di prodotti tossici nella categoria 1 (Abteilung 1), nella categoria 2 (Abteilung 2) e nella categoria 3 (Abteilung 3) (e contemplate altresì al paragrafo 34, comma 5, della Gewerbeordnung, testo del 15 febbraio 1963);
- in Belgio: le sostanze e preparazioni tossiche
 1. specificate nel Decreto del reggente del 6 febbraio 1946 (con talune modifiche) che disciplina la conservazione ed il commercio di sostanze velenose e tossiche (adottato in esecuzione della legge del 24 febbraio 1921),
 2. classificate nella categoria 1 e nella categoria 2 del Regio Decreto del 31 maggio 1958 che disciplina la conservazione, il commercio e l'impiego dei pesticidi e dei prodotti fitofarmaceutici;
- in Francia: le sostanze e preparazioni tossiche specificate nelle tabelle A o C della sezione I del Decreto 56-1197 del 26 novembre 1956 (code de la santé publique), II parte, libro V, titolo III, capitolo 1, sezioni I e II, art. R 5149-5158);
- in Italia:
 1. i gas tossici (articolo 58 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147, prospetto dei gas tossici riconosciuti, approvato con Decreto ministeriale 6 febbraio 1935 e successive modifiche);
 2. le sostanze velenose per usi industriali ed agricoli (art.147 Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265);
 3. i prodotti medico-chirurgici (battericidi, germicidi e disinfettanti) (Regio Decreto 6 dicembre 1928, n. 312, e regolamento di applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1070) e i prodotti sanitari (prodotti fitofarmaceutici e prodotti destinati alla conservazione delle derrate alimentari: art. 6 della legge 30 aprile 1962, n.283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441);
 4. la biacca (legge 19 luglio 1961, n. 706);
 5. il benzolo (legge 5 marzo 1963, n. 245);
 6. i cosmetici e le tinture contenenti sostanze velenose (art. 7 del Regio Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938);

- nel Lussemburgo: le sostanze e preparazioni tossiche di cui al disegno di legge concernente la regolamentazione in materia di pesticidi⁷;
- nei Paesi Bassi: le sostanze e preparazioni tossiche di cui al Bestrijdingmiddelenwet del 1962.

Articolo 3

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività non salariate attinenti alla distribuzione dei prodotti di cui all'articolo 2.
2. Ai sensi della presente direttiva, esercita un'attività inerente alla distribuzione qualsiasi persona fisica o società che, per motivi professionali, eserciti abitualmente una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 64/223, all'articolo 2 della direttiva del Consiglio 64/224 e all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva del Consiglio 68/363.
3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività commerciali esercitate da venditori ambulanti, venditori di porta in porta e simili.

Articolo 4

1. Le restrizioni imposte alle attività di cui all'articolo 3 sono espresse, qualunque sia la denominazione delle persone che esercitano tali attività.
2. Le denominazioni abitualmente usate negli Stati membri per definire le persone che esercitano attività d'intermediari del commercio sono attualmente quelle indicate all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 64/224 del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che, in particolare:

- a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante o di prestarvi i loro servizi alle medesime condizioni e coi medesimi diritti riservati ai cittadini nazionali;
- b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve in un trattamento discriminatorio dei beneficiari rispetto ai cittadini nazionali.

2. In particolare devono considerarsi restrizioni da eliminare quelle contenute nelle norme che vietano o limitano lo stabilimento o la prestazione di servizi da parte dei beneficiari, prescrivendo:

a) in Belgio:

- il possesso di una tessera professionale (carte professionnelles) (articolo 1 della legge del 19 febbraio 1965);

b) in Francia:

- il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) (decreto-legge del 12 novembre 1938, decreto del 2 febbraio 1939, legge dell'8 ottobre 1940, legge del 10 aprile 1954, decreto n. 59-852 del 9 luglio 1959);
- l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni d'immobili ad uso commerciale (decreto del 30 settembre 1953, art. 38).

c) nel Lussemburgo:

- la durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri, di cui all'articolo 21 della legge granducale del 2 giugno 1962 (Mémorial A n. 31 del 19 giugno 1962).

Articolo 6

1. Gli Stati membri sono tenuti a garantire ai beneficiari della presente direttiva l'iscrizione alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini nazionali qualora l'organizzazione in causa partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla Camera di commercio e alla Camera delle arti e mestieri non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 7

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro per esercitarvi una delle attività definite all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 8

1. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività previste all'articolo 3 o l'esercizio di quest'ultima, esige dai propri cittadini la produzione di un certificato di buona condotta e di un certificato attestante che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure la produzione di uno soltanto di detti certificati, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di

provenienza, da cui risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

Qualora il paese di origine o di provenienza non rilasci, per quanto concerne l'attestazione di assenza di fallimento, il documento surriferito, quest'ultimo potrà esser sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

2. Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 3, esige dai propri cittadini condizioni di moralità e onorabilità la cui prova non può esser fornita dai documenti considerati al paragrafo 1, primo capoverso, riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali esigenze risultano soddisfatte. Questi certificati concerneranno i fatti precisi richiesti dal paese ospitante.

3. I documenti rilasciati in conformità dei paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a 3 mesi.

4. Gli Stati membri, designano, entro il termine previsto all'articolo 9, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

5. Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche del paese d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi a decorrere

dalla sua notificazione, e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,
per il Consiglio
Il Presidente

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
RELATIVA ALLE MODALITA' DELLE MISURE TRANSITORIE
NEL SETTORE DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA
DISTRIBUZIONE E ALL'UTILIZZAZIONE PROFESSIONALE
DEI PRODOTTI TOSSICI

(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 57, l'articolo 63, paragrafo 2, e l'articolo 66;

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, e in particolare il titolo V, secondo e terzo comma (1);

Visto il Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi, e in particolare il titolo VI, secondo e terzo comma (2);

Vista la proposta della Commissione;

Visto il parere del Parlamento Europeo;

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale;

Considerando che i Programmi generali prevedono, oltre alla soppressione delle restrizioni, la necessità di esaminare sia se tale soppressione debba essere preceduta, accompagnata o seguita dal reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché dal coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso alle attività considerate e l'esercizio di queste ultime, sia se, in attesa del riconoscimento e del coordinamento, debbono essere eventualmente applicate misure transitorie; che, inoltre, alcune direttive del Consiglio riguardanti l'attua-

.../...

(1) G.U. n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 36.

(2) G.U. n. 2 del 15 gennaio 1962, pag. 32.

zione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione dei prodotti tossici prevedono l'adozione di direttive sul reciproco riconoscimento;

Considerando che, per quanto riguarda le vigenti regolamentazioni sulle attività inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici taluni Stati esigono che coloro i quali svolgono un'attività di distribuzione o di utilizzazione professionale dei prodotti tossici siano in possesso di determinate capacità sancite da titoli o diplomi, e gli altri che, senza esigere requisiti particolari, sottopongono la manipolazione dei prodotti tossici o la loro conservazione a talune condizioni speciali; che non è stato pertanto possibile procedere al previsto coordinamento in concomitanza con la soppressione delle discriminazioni, e che detto coordinamento potrà essere attuato soltanto in una fase successiva;

Considerando tuttavia che, in mancanza di tale coordinamento immediato, appare opportuno facilitare l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività considerate mediante l'adozione di misure transitorie del tipo previsto dai Programmi generali, al fine soprattutto di preservare da ostacoli anormali i cittadini degli Stati membri in cui l'accesso a dette attività non è soggetto ad alcuna condizione;

Considerando che, per ovviare a questa conseguenza, le misure transitorie debbono consistere principalmente nell'ammettere come condizione sufficiente per l'accesso alle attività considerate nei paesi in cui dette attività sono soggette a regolamentazione, l'esercizio effettivo della professione in uno Stato membro diverso da quello ospitante, e cio' per un periodo sufficientemente lungo e vicino nel tempo qualora non sia richiesta una formazione preliminare che garantisca che il beneficiario possiede conoscenze professionali

equivalenti a quelle richieste ai cittadini nazionali, avuto riguardo al carattere nocivo, sia per le persone, sia per le specie animali o vegetali, di taluni prodotti;

Considerando che, date le diverse caratteristiche dei prodotti tossici e il loro differente grado di tossicità per le persone o per le specie animali o vegetali, la conoscenza degli effetti di uno di questi prodotti o l'esperienza nel manipolarlo non possono ragionevolmente garantire una competenza equivalente nella distribuzione o nell'utilizzazione professionale degli altri prodotti o dell'insieme di essi; che, pertanto, allo Stato membro ospitante deve riconoscersi la facoltà di limitare la portata delle misure transitorie ai prodotti aventi effetti tossici analoghi per l'uomo, gli animali o i vegetali o composti delle stesse sostanze attive; che è peraltro opportuno che la Commissione venga informata dagli Stati membri circa l'applicazione di tali limitazioni; che quest'ultime non pregiudicheranno, una volta attuato il reciproco riconoscimento dei diplomi;

Considerando che la direttiva CEE/67/548 del Consiglio del 27 giugno 1967(1) "concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose", contiene un elenco delle sostanze tossiche; che è opportuno adottare al più presto una direttiva recante l'elenco delle preparazioni tossiche, per agevolare maggiormente l'accesso delle attività di cui trattasi e il loro esercizio;

Considerando che le misure previste nella presente direttiva non avranno più ragion d'essere, una volta attuati il coordinamento delle condizioni di accesso alle attività in questione e di esercizio di queste ultime, nonché il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) G.U. delle Comunità europee n. 196 del 16 agosto 1967, pag. 1-5.

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni in appresso indicate, le seguenti misure transitorie sia per lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società di cui al titolo I dei Programmi generali, sia per la prestazione di servizi da parte di dette persone e società, in appresso denominate beneficiari, nel settore delle attività indicate al paragrafo 2.

2. Le attività considerate sono quelle inerenti alla distribuzione e all'utilizzazione professionale dei prodotti tossici.

Le direttive adottate dal Consiglio in materia di distribuzione e di utilizzazione professionale dei prodotti tossici sono attualmente le seguenti:

- direttiva del Consiglio 65/1 del 14 dicembre 1964, che fissa le modalità di attuazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'orticoltura;
- direttiva del Consiglio 67/654 del 24 ottobre 1967, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale;
- direttiva del Consiglio....., relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività inerenti alla distribuzione dei prodotti tossici.
- [= direttiva del Consiglio....., che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse all'agricoltura/.

Articolo 2

Qualora, in uno Stato membro, l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o l'esercizio di essa sia subordinato al possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali sancite da un titolo qualsiasi, tale paese riconosce come prova sufficiente delle sue conoscenze ed attitudini:

1. Il possesso di un titolo professionale, basato su un certificato di attitudine personale, che consenta, nello Stato membro di provenienza, di
.../...

accedere alle attività di distribuzione o di utilizzazione professionale dei prodotti considerati tossici a norma dell'articolo 1, paragrafo 2;

2. ove l'interessato non possedesse un titolo di tal genere nello Stato membro di provenienza, l'esercizio effettivo in questo paese per cinque anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente d'azienda, dell'attività di distribuzione o di utilizzazione professionale dei prodotti tossici; tale attività non deve essere cessata da più di un anno, alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Per esercente un'attività di dirigente d'azienda ai sensi dell'articolo 2, s'intende chiunque abbia esercitato in un'impresa industriale o commerciale del settore corrispondente:

- a) le mansioni di capo d'azienda o di direttore di una succursale;
- b) le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del capo d'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo d'azienda rappresentati;
- c) mansioni direttive di carattere commerciale, in quanto responsabile di almeno un settore dell'impresa, o dell'utilizzazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La prova che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono soddisfatte risulta da un'attestazione rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di provenienza, che l'interessato dovrà presentare a sostegno della sua domanda di autorizzazione ad esercitare nello Stato membro ospitante la o le attività in questione. In tale attestazione sono indicati, se del caso, i limiti eventualmente fissati dallo Stato membro di provenienza - a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 - alla distribuzione o all'utilizzazione professionale di determinati prodotti tossici.

3. Gli Stati membri designano entro il termine previsto all'articolo 6 le autorità e gli organismi competenti per il rilascio delle attestazioni suddette e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 4

1. Qualora il titolo previsto all'articolo 2 consenta l'accesso, nello Stato membro di provenienza, alle attività di distribuzione o di utilizzazione professionale esclusivamente per quanto riguarda taluni prodotti tossici determinati, lo Stato membro ospitante può limitare nel suo territorio l'effetto di tale titolo all'una o all'altra di codeste attività ovvero ai prodotti tossici che comportino rischi analoghi per l'uomo, gli animali o i vegetali, o che siano costituiti delle stesse sostanze attive.
2. Qualora l'attestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, contenga una restrizione, la quale limiti nello Stato membro di provenienza l'attività del beneficiario alla distribuzione, oppure all'utilizzazione professionale, oppure a determinati prodotti tossici, lo Stato membro ospitante può limitare, nel suo territorio, l'effetto di tale attestazione, all'una o all'altra di codeste attività ovvero ai prodotti tossici che comportino rischi analoghi per l'uomo, gli animali o i vegetali, o che siano costituiti delle stesse sostanze attive.
3. Qualora si avvalgano delle possibilità previste ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Le disposizioni della presente direttiva restano applicabili sino all'entrata in vigore delle norme relative al coordinamento delle regolamentazioni nazionali che disciplinano l'accesso alle attività di cui trattasi e l'esercizio delle stesse.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 6 mesi dalla sua notificazione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

A decorrere dalla notificazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione, in tempo utile affinché quest'ultima possa formulare le sue osservazioni, qualsiasi altro progetto di disposizioni sostanziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente